

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

Il Dr. Armando Faa, di seguito denominato professionista, nato a Cagliari, il 13/01/1982, residente in Cagliari, via Sanna Randaccio, 58, Codice Fiscale FAA RND 82A 13 B 354 C;

SI PREMETTE

- che la Azienda Sanitaria Locale N. 6 di Sanluri con propria deliberazione n° 585 del 10/08/2012 ha istituito il Comitato Aziendale per la valutazione dei sinistri;
- che l'organismo di cui sopra sulla scorta del provvedimento istitutivo deve essere presieduto da un componente in qualità di medico legale;
- che la suddetta Amministrazione ha individuato, a seguito dell'espletamento di apposita procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del D.lvo 165/2001 e smi, il Dr. Faa Armando medico in possesso di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni e segnatamente con deliberazione n. 468 del 16.07.2016 ha conferito al medesimo apposito incarico libero professionale di durata annuale;
- che il dr. Faa Armando ha manifestato la propria disponibilità a proseguire l'incarico in questione, disciplinato nei termini, contenuti e modalità dalla presente convenzione.

Quanto sopra premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Commissario Straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce al Dr. Armando Faa l'incarico di collaborazione esterna a tempo determinato in qualità di componente (Medico Legale) del Comitato della Asl 6 di Sanluri per la valutazione dei sinistri.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista sarà tenuto ad assicurare il numero di accessi richiesto in funzione della attività da svolgersi in seno all'organismo di cui all'articolo precedente.

Articolo 3

Il Professionista incaricato ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate, nonché per i risultati conseguiti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. ii., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del Suo Ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto professionale di cui trattasi, il Professionista, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lvo 196/2003, è nominato incaricato per il trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti definiti al riguardo dalla legge ed è tenuto al rispetto delle disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Asl n. 6 di Sanluri.

Articolo 4

Il presente accordo contrattuale, decorrente dalla data del 16 luglio 2016, avrà la durata di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno, con esclusione del tacito rinnovo.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente rispetto al termine di scadenza concordato, dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata.

Il recesso anticipato comporta il pagamento dei corrispettivi effettivamente spettanti al professionista in ragione della prestazione professionale effettivamente svolta.

Articolo 5

Al Dr. Faa verrà corrisposto un compenso di € 400.00 (quattrocento) al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere a qualsiasi titolo, per la partecipazione a ciascuna riunione del Comitato Aziendale per la Valutazione dei sinistri.

Articolo 6

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

Articolo 7

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 8

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 9

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità/inconferibilità, anche con particolare riferimento a quelle previste dal D.lgs 39/2013, con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità/inconferibilità, anche con particolare riferimento a quelle previste dal D.lgs 39/2013, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

Articolo 10

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 11

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante l'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 5 pagine e di n. 12 articoli.

Sanluri, li _____:

Il Professionista
Dr. Armando Faa

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Maria Maddalena Giua